

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1834 del 16/04/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SIBELCO ITALIA SPA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020-6424 DEL 30/12/2020 PER L'ATTIVITA' DI FRANTUMAZIONE PIETRE E MINERALI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CLASSICANA, N.43.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1889 del 15/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno sedici APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SIBELCO ITALIA SPA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2020-6424 DEL 30/12/2020 PER L'ATTIVITA' DI FRANTUMAZIONE PIETRE E MINERALI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CLASSICANA, N.43.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-6424 del 30/12/2020 a favore della Ditta Sibelco Italia SPA per l'attività di frantumazione pietre e minerali (carbonato di calcio) sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.43, Porto San Vitale comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

CONSIDERATO che nella Determina sopra richiamata, era indicato al punto 4) delle prescrizioni che: *"....la Ditta è tenuta a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento dell'AUA, una **Procedura Operativa per la gestione della polverosità diffusa**. Tale procedura deve contenere i criteri minimi di attivazione, modalità, frequenza e durata delle operazioni di bagnatura sia per gli eventuali stoccaggi che per la viabilità interna. In tale procedura dovranno essere inoltre esplicitate le modalità e la frequenza delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna..."*

VISTA la Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse presentata da Sibelco Italia SPA in data 03/02/2021 e acquisita con PG. 2021/17316;

VISTA inoltre la comunicazione presentata ad ARPAE SAC dalla Ditta **Sibelco Italia SPA** (C.F./P.IVA 00165200049), con sede legale in Milano, Via F.Filzi, n.25/A, in data 09/04/2021 (PG. 2021/55171) – pratica Sinadoc 10985/2021 – con la quale si richiede l'inserimento di ulteriori materie prime, dichiarando comunque che nulla viene modificato nell'assetto impiantistico e emissivo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **10985/2021**, emerge che:

- la Ditta **Sibelco Italia SPA** (C.F./P.IVA 00165200049), con sede legale in Milano, Via F.Filzi, n.25/A, ha presentato istanza per modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020- 6424 del 30/12/2020 per la propria attività di frantumazione pietre e minerali (carbonato di calcio) sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.43, Porto San Vitale, comunicando l'utilizzo di altre materie oltre a quelle sopra citate e, in particolare: feldspati, nefelina e sabbia;
- la ditta dichiara che l'introduzione dei materiali di cui sopra non modifica l'assetto impiantistico e emissivo;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per procedere con la modifica non sostanziale dell'AUA adottata con determina dirigenziale n.2020/6424, provvedendo ad inserire gli ulteriori materiali (nefelina, feldspati e sabbia) nonché la Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse;

VERIFICATO che la Ditta Sibelco SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto indicato nel Tariffario ARPAE;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-6424 del 30/12/2020 a favore della **Sibelco Italia SPA** (C.F./P.IVA 00165200049), con sede legale in Milano, Via F.Filzi, n.25/A per l'attività di frantumazione pietre e altri materiali (feldspati, nefelina e sabbia) sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.43, Porto San Vitale, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI allegare al presente provvedimento, la Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse, parte integrante e sostanziale dell'AUA;**
3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020-6424 del 30/12/2020 non oggetto della presente modifica**
4. DI VINCOLARE la presente modifica non sostanziale di AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – **Modificato - Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.**

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro

- 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
8. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**.
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

10. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Sibelco SPA svolge attività di frantumazione pietre e minerali nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.43, zona portuale;
- Con la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA, la Ditta richiede l'inserimento di ulteriori materiali quali: nefelina, feldspati e sabbia, senza apportare modifiche all'assetto impiantistico e emissivo; viene altresì allegata la Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse;
- Le emissioni in atmosfera che afferiscono alle varie fasi di lavorazione, sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato mediante filtri a tessuto.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – MACINAZIONE FINE PRIMARIA ALPINE (F.T.)**

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	36	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – MACINAZIONE DI COMPLETAMENTO SECONDARIA ALPINE (F.T.)

Portata massima	9600	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – RIVESTITI ALPINE (F.T.)

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	31	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – RIVESTITI ALPINE (F.T.)

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	31	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – FRANTUMAZIONE (F.T.)

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	85	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – VAGLIATURA (F.T.)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	27	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – IMPIANTO RIVESTIMENTO (F.T.)

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	22	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – IMPIANTO FRANTUMAZIONE (F.T.)

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – SCARICATORI CARICO SFUSI (F.T.)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – SCARICATORI CARICO SFUSI (F.T.)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – SCARICATORI CARICO SFUSI (F.T.)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – INSACCO PRODOTTI FINI (F.T.)

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – INSACCO PRODOTTI GRANULARI (F.T.)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 – SILOS PRODOTTI GRANULARI (F.T.)

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 – SILOS PRODOTTI FINI (F.T.)

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e

deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili atti a limitare e ridurre la polverosità diffusa. In tal senso, le operazioni di movimentazione di materiale sfuso e potenzialmente polverulento all'aperto, non dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti.
5. La Ditta è tenuta a rispettare quanto contenuto nella **Procedura Operativa per la gestione della polverosità diffusa allegata alla presente. La Procedura Operativa deve essere tenuta presso l'attività a disposizione degli organi di controllo.**
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. La Ditta è inoltre tenuta ad annotare sul medesimo registro:
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
 - le eventuali variazioni operative rispetto a quanto contenuto nella Procedura Operativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.